



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

ACBGROUP
Studio Integrato

Sabrina Causio
Vincenzo Consiglio
Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

*

Francesca Ferroni
Consuelo Gerundino
Grazia Maria Ortore
Stefano Sdei

*

Avvocati

Francesca Bertinelli
Flavio Camilli
Andrea Conversano
Rita Dottori
Ilaria Nimbi

*

Stefania Morri

Perugia, 15 giugno 2010

Spett.le Cliente

Circolare 3/2010

Oggetto: Unico 2010: Proroga dei versamenti

È stato firmato il decreto che sposta le date per i versamenti dei soggetti **che applicano gli studi di settore**.

E' stato previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al **6 luglio 2010**, senza alcun pagamento aggiuntivo.

La proroga è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il Dpcm prevede, inoltre, a favore degli stessi soggetti, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al **5 agosto 2010**, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Sono invece confermate le scadenze per i pagamenti di Unico 2010, del 16 giugno 2010 o dal 16 giugno al 16 luglio 2010 con lo 0,40% in più, per gli altri contribuenti estranei agli studi di settore, compresi quelli soggetti ai parametri o i contribuenti in regime dei minimi.

La proroga dei versamenti di Unico 2010 spetta dunque ai contribuenti che: esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

Il differimento a favore dei contribuenti "interessati" dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti "legati" al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso. Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti "interessati" dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Lo "spostamento" di 20 giorni vale poi anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.

Dottori Commercialisti
&
Consulenti d'Impresa Associati